



Come leggere i verbali di invalidità e di handicap (www.handylex.org)

A chi richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell'handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell'interessato e il grado di invalidità.

Questa guida aiuta a leggere il verbale di invalidità o di handicap e a conoscere, in sintesi, i benefici che ne derivano.

Nel **verbale** di invalidità civile controllare quale sia la **definizione** riportata dalla Commissione di accertamento.

Una volta individuata la definizione corrispondente, verificare gli eventuali **benefici**.

Le definizioni per le **minorazioni civili** presenti nei verbali solitamente sono:

DEFINIZIONE	BENEFICI
<p>Non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se si ritiene che la condizione sanitaria riconosciuta dal verbale non sia corretta si può attivare una forma di ricorso che si chiama “accertamento tecnico preventivo”, la cui richiesta va presentata al Tribunale competente territorialmente, con l’assistenza di un legale, entro 180 giorni dalla notifica del verbale. In tal senso bisogna contattare un avvocato anche tramite un patronato sindacale o un’associazione di categoria.• Se si ritiene che ricorrano le condizioni, si può richiedere nuova visita. La procedura è la medesima prevista per il primo accertamento: certificato introduttivo redatto telematicamente dal medico curante, presentazione della domanda per via telematica all’INPS (anche con l’assistenza di un patronato o di un’associazione riconosciuta), convocazione a visita dell’INPS presso l’ASL di competenza]



MAGGIORENNI INVALIDI

DEFINIZIONE	BENEFICI
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)	La certificazione non dà diritto ad alcuna provvidenza economica.
Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971).	La certificazione dà diritto all'erogazione dell' assegno mensile di assistenza* .
Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)	La certificazione dà diritto all'erogazione dell' assegno mensile di assistenza* . I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%.	La certificazione dà diritto alla pensione di inabilità** , ma non all'indennità di accompagnamento.
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).	La certificazione dà diritto all' indennità di accompagnamento*** e alla pensione di inabilità** (se di età compresa fra i 18 e i 65 anni).
Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).	La certificazione dà diritto all' indennità di accompagnamento*** e alla pensione di inabilità** (se di età compresa fra i 18 e i 65 anni).



Note di approfondimento

***Invalidi civili: l'assegno mensile di assistenza (invalidi parziali)**

L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%.

L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; in Provincia di Bolzano questa provvidenza è concessa anche ai minori in alternativa all'indennità di frequenza;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.853,29;
- non svolgere attività lavorativa (condizione non richiesta in Provincia Autonoma di Bolzano);
- Si ricorda che l'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l'assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all'assegno.
- L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

Importo 2018: Euro 282,55 per 13 mensilità.



L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare a INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

****Invalidi civili: la pensione di inabilità**

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 16.664,36

Importo 2018: Euro 282,55 per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.



*****Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento**

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2018: Euro 516,35 per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all'INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Se il verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all'INPS.



MINORENNI INVALIDI

DEFINIZIONE	BENEFICI
Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990).	La certificazione dà diritto all'indennità di frequenza*
Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).	La certificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento**
Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)	La certificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento**

Note di approfondimento

***Invalidi civili: l'indennità mensile di frequenza**

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla [Legge 11 ottobre 1990, n. 289](#).

Condizioni:

- fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.853,29.

Importo 2018: Euro 282,55 mensili



L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti.

L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Annualmente (31 marzo) va presentata la [dichiarazione di responsabilità](#) circa l'assenza di ricovero.

****Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento**

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2018: Euro 516,35 per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.



L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all'INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Se il verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all'INPS.

MINORAZIONI SENSORIALI CIVILI	
DEFINIZIONE	BENEFICI
Cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)	La certificazione dà diritto alla pensione per ciechi parziali* e all'indennità speciale per ciechi parziali**
Cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)	La certificazione dà diritto alla pensione per ciechi assoluti*** e all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti****
sordo (L. 381/1970 e L. 508/1988)	La certificazione dà diritto alla pensione per sordi***** e all'indennità di comunicazione*****

Note di approfondimento

***Ciechi civili: la pensione per i ciechi parziali**

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della [Legge 10 febbraio 1962, n. 66](#) a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della [Legge 29 febbraio 1980, n. 33](#).



Oltre a queste condizioni è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

- è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.664,36

Importo 2018: Euro 282,55 per 13 mensilità.

****Ciechi civili: l'indennità speciale per i ciechi parziali**

L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della [Legge 21 novembre 1988, n. 508](#).

L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè indipendentemente dall'età e dal reddito personale dell'interessato.

Condizioni:

- è indipendente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- è indipendente dal reddito personale.

Importo 2018: euro 209,51 per 12 mensilità.



L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.

*****Ciechi civili: la pensione per i ciechi assoluti**

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della [Legge 10 febbraio 1962, n. 6](#). E' concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

La provvidenza era stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della [Legge 29 febbraio 1980, n. 33](#), successivamente, l'articolo 5 della [Legge 21 novembre 1988, n. 508](#) ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l'indennità di accompagnamento.

Condizioni:

- è concessa ai maggiorenni;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.664,36.

Importo 2018:

- Euro 305,56 per 13 mensilità se il disabile non è ricoverato in istituto.
- Euro 282,55 per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, anche in parte, dello Stato (o di Ente pubblico).



******Ciechi civili: l'indennità di accompagnamento**

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti è stata istituita dalla Legge 28 marzo 1968, n. 406 (art. 1).

Viene erogata ai ciechi civili assoluti al solo titolo della minorazione e cioè indipendentemente dal reddito personale e dall'età.

Condizioni:

- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco assoluto;
- è indipendente dal reddito;
- è indipendente dall'età.

Importo 2018: Euro 915,18 mensili per 12 mensilità.

E' cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali oppure ai sordomuti.

E' incompatibile con l'erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.

Non preclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa.

*******Sordi: la pensione**

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile di assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione di "pensione" con l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Va ricordato che l'articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».

La medesima disposizione, all'articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l'articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».



La relativa pensione è concessa solo nel caso queste condizioni sanitarie vengano accertate e riconosciute dalle relative Commissioni di accertamento.

Oltre a queste condizioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che l'interessato si trovi in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.

Condizioni:

- essere di età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- non disporre di un reddito personale superiore a Euro 16.664,36;
- essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).

Importo 2018: Euro 282,55 per 13 mensilità.

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

*******Sordi: l'indennità di comunicazione**

L'articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo».

La medesima disposizione, all'articolo 1 comma 2, ha modificato la precedente definizione di «sordomuto», sostituendo l'articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».



L'indennità di comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n. 508. Criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).

Minore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.

Maggiore di 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre richiesto di dimostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni

Condizioni:

- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni di cui sopra);
- indipendente dall'età;
- indipendente dal reddito personale.

Importo 2018: Euro 256,21 per 12 mensilità.

L'erogazione dell'indennità di comunicazione è incompatibile con l'indennità di frequenza (per i minori).

L'indennità di comunicazione non è incompatibile con la titolarità di una patente di guida.

L'indennità di comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di comunicazione è cumulabile con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili e ai ciechi civili.

Spetta anche nel caso di ricovero in istituto.

Se il verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all'INPS.



ULTRA65ENNI INVALIDI

DEFINIZIONE	BENEFICI
Ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988)	La certificazione non dà diritto ad alcuna provvidenza economica. Viene rilasciata ai fini delle prestazioni sanitarie ma può consentire anche alcune agevolazioni
Ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)	La certificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento*
Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).	La certificazione dà diritto all'indennità di accompagnamento*

Note di approfondimento

*Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla [Legge 11 febbraio 1980, n. 18](#). Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2018: Euro 516,35 per 12 mensilità.



L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.

L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età.

L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

L'indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all'INPS una [dichiarazione periodica](#) relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

Se il verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all'INPS.



VERBALI DI HANDICAP (LEGGE 104/1992)

DEFINIZIONE	BENEFICI
Persona non handicappata	
Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992). Non è stata riconosciuta la connotazione di gravità	La certificazione non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo
Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)	La certificazione non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo. Permessi lavorativi retribuiti Dopo il compimento del terzo anno di vita, i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti. Congedi di due anni retribuiti La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile



Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992). Non è stata riconosciuta la connotazione di gravità

La certificazione non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile). Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo

Se il verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all'INPS.

Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2018

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2017	2018	2017	2018
<u>Pensione ciechi civili assoluti</u>	302,23	305,56	16.532,10	16.664,36
<u>Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)</u>	279,47	282,55	16.532,10	16.664,36
<u>Pensione ciechi civili parziali</u>	279,47	282,55	16.532,10	16.664,36
<u>Pensione invalidi civili totali</u>	279,47	282,55	16.532,10	16.664,36
<u>Pensione sordi</u>	279,47	282,55	16.532,10	16.664,36
<u>Assegno mensile invalidi civili parziali</u>	279,47	282,55	4.800,38	4.853,29
<u>Indennità mensile frequenza minori</u>	279,47	282,55	4.800,38	4.853,29
<u>Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti</u>	911,53	915,18	Nessuno	Nessuno
<u>Indennità accompagnamento invalidi civili totali</u>	515,43	516,35	Nessuno	Nessuno
<u>Indennità comunicazione sordi</u>	255,79	256,21	Nessuno	Nessuno
<u>Indennità speciale ciechi ventesimisti</u>	208,83	209,51	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	501,89	507,42	Nessuno	Nessuno



Ulteriori agevolazioni e benefici per invalidità e handicap

Agevolazioni fiscali

Auto

Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET).

Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (**solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave**), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap.

In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.

Per approfondimenti:

[Agevolazioni sui veicoli](#)

Ausili

Gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.

Per approfondimenti:

[Ausili](#)

Sussidi tecnici ed informatici

I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con



disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. **È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.**

Per approfondimenti:

[Agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici](#)

Spese per l'assistenza specifica

La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiano a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.

Per approfondimenti:

[Spese di assistenza specifica - deduzione e detrazione](#)

Spese per l'assistenza personale e domestica

La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le badanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.

Per approfondimenti:

[Spese per servizi domestici - deduzione](#)

[Spese per assistenza personale - detrazione](#)



Detrazioni per familiari a carico

È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. **Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.** Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.

Per approfondimenti:

[Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia](#)

Prima casa

Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità. L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della prima casa.

Imposte comunali

La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.



Altre agevolazioni

Telefonia fissa

La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio

Per approfondimenti:

[Telefonia fissa: agevolazioni](#)

Telefonia mobile

La normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordomuti." Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questa agevolazione.

Per approfondimenti:

[Tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari: esenzione](#)

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili

Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.



Per approfondimenti:

[L'erogazione gratuita degli ausili](#)

Esenzione Ticket

Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o **per invalidità**. **In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.**

Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Permessi lavorativi retribuiti

Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. **Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.**

Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Il certificato di cui è in possesso non è quindi sufficiente per accedere a questa agevolazione, ammesso che sussistano gli altri requisiti.

Per approfondimenti:

[Permessi lavorativi \(art. 33 L. 104/1992\)](#)

Congedi di due anni retribuiti

La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con **grave disabilità** la concessione di un congedo



retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. **Per l'accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).**

Per approfondimenti:

[Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave](#)

Prepensionamento

I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici.

Per approfondimenti:

[Il prepensionamento dei lavoratori disabili](#)

Scelta della sede di lavoro

La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro.

In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "**con un grado di invalidità superiore ai due terzi**", nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.



Per approfondimenti:

[Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento](#)

Rifiuto al trasferimento

La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.

Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

Per approfondimenti:

[Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento](#)

Lavoro notturno

La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

Per approfondimenti:

[Lavoro notturno e parenti di persone con disabilità](#)

Liste speciali di collocamento

Le persone **con invalidità accertata superiore al 45%** possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda UsI l'accertamento ai fini



della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.

Per approfondimenti:

[Diritto al lavoro](#)

Mobilità

Patente speciale di guida

Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Usl capoluogo di provincia.

Per approfondimenti:

[Patente di guida e persone con disabilità](#)

Contributi per l'adattamento ai dispositivi di guida

È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.

Per approfondimenti:

[I contributi per gli adattamenti alla guida](#)

Contrassegno disabili per la circolazione e la sosta

Le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione".



Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda UsI e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile.

Per approfondimenti:

[Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi](#)

Contributi per l'eliminazione delle barriere in casa

La normativa vigente prevede che per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l'immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l'esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Per approfondimenti:

[I contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche](#)

Suggerimenti

Se ritiene che la condizione sanitaria riconosciuta dal verbale non sia corretta si può attivare una forma di ricorso che si chiama “accertamento tecnico preventivo”, la cui richiesta va presentata al Tribunale competente territorialmente, con l'assistenza di un legale, entro 180 giorni dalla notifica del verbale. In tal senso deve contattare un avvocato anche tramite un patronato sindacale o un'associazione di categoria.

Se si ritiene che ricorrano le condizioni, si può richiedere nuova visita per aggravamento. La procedura è la medesima prevista per il primo accertamento: certificato introduttivo redatto telematicamente dal medico curante (che circostanza l'aggravamento), presentazione della domanda per via telematica all'INPS (anche con l'assistenza di un patronato o di un'associazione riconosciuta), convocazione a visita dell'INPS presso l'ASL di competenza.



Se il verbale prevede una rivedibilità, alla scadenza non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento (legge 114/2014, articolo 25, comma 6 bis). Il compito di convocazione a visita per la revisione è affidato esclusivamente all'INPS.